



ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE

ORDINANZA N. 1 /2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che l'Autorità comunale competente, ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), può adottare provvedimenti inerenti la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale sulle strade comunali al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità;

Vista la richiesta del sig. BELLAN ADRIANO, in qualità di titolare dell'impresa "ADRIANO BELLAN IMPRESA EDILE E IMPIANTI" (P.IVA 01815840036 - C.F. BLLDRN76S16F952W), con sede in Vicolungo (NO), Via IV Novembre n. 95, acquisita al protocollo comunale in data 09 febbraio 2026, con la quale viene richiesta l'autorizzazione ad occupare temporaneamente suolo pubblico per l'installazione di ponteggio e l'esecuzione di lavori edilizi presso l'immobile sito in Via Roma civico 18/20;

Preso atto che l'occupazione richiesta interessa una superficie complessiva di circa mq 12 (mt 2,00 x mt 6,00) sulla sede stradale e sul marciapiede prospiciente l'immobile interessato dai lavori;

Visto il sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale del Comune di Biandrate;

Vista la S.C.I.A. alternativa al Permesso di Costruire - pratica edilizia n. 2024/3/SC presentata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune;

Considerato che per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza si rende necessario disciplinare temporaneamente la circolazione veicolare e pedonale nell'area interessata;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica, pubblico interesse ed esigenze tecniche connesse allo svolgimento dei lavori, si renda necessario adottare apposito provvedimento di regolamentazione della circolazione;



SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA GIUDIZIARIA
BIANDRATE (NO)
Piazza Martiri della Libertà 4



Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della Strada;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 relativo alla segnaletica temporanea nei cantieri stradali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visti gli artt. 9, 19 e 44 lett. c) del Regolamento comunale per la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13 marzo 2021 e successive modificazioni;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

- l'istituzione del divieto di transito pedonale sul marciapiede di Via Roma in prossimità del civico 18/20, nonché del divieto di sosta con rimozione forzata nell'area interessata dall'installazione del ponteggio, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori edilizi;
- al sig. BELLAN ADRIANO, titolare dell'impresa "ADRIANO BELLAN IMPRESA EDILE E IMPIANTI", viene concesso nulla osta ai fini della viabilità per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie complessiva di circa mq 12 (mt 2,00 x mt 6,00) in Via Roma civico 18/20;
- che l'occupazione e le operazioni di cantiere siano effettuate in data 05 marzo 2026, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;
- alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione e alla successiva rimozione della segnaletica di cantiere prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché al mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'area interessata;





- al termine dei lavori il suolo pubblico dovrà essere ripristinato nello stato originario, a perfetta regola d'arte.

Si dà atto che la presente occupazione temporanea di suolo pubblico non è assoggettata al pagamento del canone patrimoniale di concessione, ai sensi degli artt. 9, 19 e 44 lett. c) del Regolamento comunale per la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 13 marzo 2021 e successive modificazioni, trattandosi di occupazione temporanea strettamente connessa all'esecuzione di lavori edilizi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio.

DISPONE

- ✓ che gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché gli appartenenti agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in caso di violazione;
- ✓ che il presente provvedimento non si applica ai veicoli adibiti a servizi di polizia, soccorso e ai mezzi operativi del cantiere;
- ✓ che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ✓ che eventuali provvedimenti di regolamentazione della circolazione contrastanti con il presente atto devono intendersi temporaneamente sospesi per il periodo di efficacia della presente ordinanza.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.



SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
POLIZIA GIUDIZIARIA
BIANDRATE (NO)
Piazza Martiri della Libertà 4



Il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio di Polizia Locale - Comandante, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Attesa l'assenza o impedimento del Responsabile del Servizio - Comandante della Polizia Locale, il presente atto viene sottoscritto dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, in funzione sostitutiva e al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

05 MAR. 2026



IL SINDACO
PIGAT Luciano

